

Edizione di venerdì 22 Gennaio 2021

CASI OPERATIVI

Rivalutazione dei beni d'impresa: quali regole contabili?

di EVOLUTION

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2021

di Luca Mambrin

PATRIMONIO E TRUST

Eccezione di prescrizione delle competenze bancarie addebitate – I° parte

di Francesca Dal Porto

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Covid-19: impatto sui prezzi di trasferimento

di Marco Bargagli

IMPOSTE SUL REDDITO

Riporto delle perdite escluso per gli eredi

di Lucia Recchioni

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

CASI OPERATIVI

Rivalutazione dei beni d'impresa: quali regole contabili?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Da un punto di vista contabile quali sono le scritture da effettuare per contabilizzare la rivalutazione dei beni d'impresa?

Per quanto concerne le modalità di effettuazione dell'operazione di rivalutazione, l'articolo 110, comma 7, D.L. 104/2020 richiama le disposizioni contenute nell'articolo 11 L. 342/2000 e nel D.M. 162/2001.

L'articolo 5 D.M. 162/2001 prevede tre diverse modalità alternative con le quali la rivalutazione può avvenire e specificatamente si tratta dei metodi sotto riportati:

- rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento: il costo storico del bene da rivalutare e il relativo fondo di ammortamento sono incrementati contemporaneamente della stessa proporzione cosicché l'originaria durata del processo di ammortamento rimanga inalterata;
- rivalutazione del solo costo storico: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento in quanto a fronte di un incremento del costo storico rimane inalterato il fondo ammortamento;

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



EVOLUTION
Euroconference

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2021

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

LA LEGGE DI BILANCIO 2021 ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [Provvedimento n. 13104 del 15.01.2021](#) sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della **dichiarazione 730 a valere sui redditi 2020**.

Le principali novità contenute nel **modello 730/2021** sono le seguenti:

- **Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente:** dal **1° luglio 2020** ai lavoratori dipendenti in possesso di un **reddito complessivo fino a 28.000 euro** spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un **reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro** spetta un'ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;
- **Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”:** per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 30 giugno 2022** spetta una **detrazione** nella misura del **110%** delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
- **Detrazione per “Bonus facciate”:** dal **1° gennaio 2020** è stata prevista una detrazione del **90%** per le spese riguardanti gli **interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**;
- **Campione d’Italia:** dal **1° gennaio 2020** è prevista la **riduzione del 50%** dell'imposta netta determinata ai sensi dell'[articolo 188-bis Tuir](#);
- **Nuova casella “Codice Stato estero”:** i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli **impatriati** e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
- **Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:** per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un **credito d’imposta di importo massimo di 750 euro** per le spese sostenute dal **1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020** per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al

trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;

- **Due per mille alle associazioni culturali:** quest'anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle **associazioni culturali iscritte** in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l'effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel **modello 730-1**;
- **Credito d'imposta “Bonus vacanze”:** se il credito d'imposta Vacanze è stato fruito entro **il 31 dicembre 2020**, è possibile beneficiare del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell'importo sostenuto.

In materia di detrazioni poi devono essere evidenziate due sostanziali **novità** applicabili a decorrere dal 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ([articolo 1, comma 629, L. 160/2019](#)) ha disposto che, dall'anno d'imposta 2020, le detrazioni d'imposta per le **spese di cui all'articolo 15 Tuir** variano in base **all'importo del reddito complessivo**. In particolare:

- spettano **per intero** ai titolari di **reddito complessivo fino a 120.000 euro**.
- in caso di superamento del predetto limite, il **credito decresce** fino ad **azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro**.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.

Inoltre la stessa Legge di Bilancio 2020, al [comma 679](#), ha previsto che, dall'anno d'imposta 2020, la detrazione dall'imposta loda nella misura del **19% degli oneri** (escluse le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

La **disposizione non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Come precisato nelle istruzioni ministeriali appena pubblicate il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA**.

In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del perceptor delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

PATRIMONIO E TRUST

Eccezione di prescrizione delle competenze bancarie addebitate – I° parte

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'istituto della **prescrizione**, nel nostro ordinamento giuridico, trova il suo fondamento nell'[articolo 2934 cod. civ.](#) che stabilisce: **“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.**

In **ambito bancario**, l'**eccezione di prescrizione** è sovente utilizzata dalla difesa degli Istituti di credito nei confronti dei clienti che agiscono nei loro confronti per la **ripetizione di somme indebitamente addebitate in conto corrente** (interessi, commissioni, ecc.) nel corso del rapporto protrattosi nel tempo.

L'**eccezione di prescrizione** non ha la funzione di impedire l'accertamento sulla eventuale illegittimità degli addebiti contestati, bensì esclusivamente di **paralizzare gli effetti pratici** che da tale accertamento deriverebbero, in particolare la **restituzione** al cliente dei relativi importi.

L'[articolo 1422 cod. civ.](#) stabilisce infatti che l'azione per far dichiarare la **nullità** non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'**usucapione** e della **prescrizione delle azioni di ripetizione**.

Le **azioni di ripetizione** sono quelle esperite da chi abbia eseguito un **pagamento non dovuto**, al fine di ottenere la restituzione totale o parziale della prestazione eseguita: nelle controversie bancarie spesso il cliente contesta la legittimità di alcuni addebiti chiedendo una **rideterminazione del saldo dovuto alla Banca**.

In questo caso la Banca può sollevare l'**eccezione di prescrizione** verificando se eventuali importi, per i quali controparte contesta l'avvenuto addebito illegittimo, possano ancora essere oggetto di ripetizione oppure possa considerarsi per gli stessi prescritto il **diritto di ripetizione**.

Il **termine prescrizionale** è disciplinato dall'[articolo 2946 cod. civ.](#): “*Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni*”.

L'**azione di ripetizione esercitabile dal correntista** è soggetta al **termine di prescrizione ordinario di dieci anni** previsto dall'[articolo 2946 cod. civ.](#) (e ciò anche nell'ipotesi in cui la domanda di ripetizione abbia ad oggetto interessi).

Il **dies a quo, decorrenza del termine di prescrizione** nei rapporti di conto corrente, è previsto all'[articolo 2935 cod. civ.](#): “*La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”.

Il consolidato orientamento della Corte di legittimità ritiene che la disposizione dell'[articolo 2935 cod. civ.](#), rapportata all'azione di ripetizione di indebito, faccia **coincidere il decorso del termine prescrizionale con il giorno in cui è stato effettuato il pagamento che si assume indebito**.

Si sono formati **due diversi orientamenti giurisprudenziali** relativi all'individuazione del *dies a quo* nei **rapporti bancari di conto corrente**.

Tale contrasto è stato superato dalla **sentenza n. 24418 del 02.12.2010** delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, di fatto, ha chiarito i punti più controversi in tema di applicazione dell'istituto in analisi.

Prima di tale sentenza, infatti, l'orientamento prevalente privilegiava la cosiddetta **teoria della “unitarietà del rapporto”** che individuava il *dies a quo* nella **chiusura del rapporto di conto corrente**: secondo tale teoria, il termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente **decorreva dalla chiusura definitiva del rapporto**.

Il contratto di conto corrente, infatti, era visto come un **negozio unitario**, dante luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.

Secondo tale interpretazione, solo con la chiusura del conto si stabilivano definitivamente i **crediti e i debiti tra le parti** (cfr. la notissima **Cassazione, n. 2262/1984; Cassazione, n. 10127/2005**).

Con la **sentenza della Cassazione n. 24418 del 02.12.2010** si supera la teoria della unitarietà, sostenendo che la **durata del rapporto** con prestazioni in denaro ripetute nel tempo **non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto**, se ciò dipende dalla **nullità del titolo giustificativo dell'esborso**, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo: “*(...) è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere*”.

Alla luce di tale interpretazione, quindi, diventa dirimente, al fine dell'individuazione del *dies a quo*,

quo, ossia della **decorrenza del termine di prescrizione nei rapporti di conto corrente**, capire quale sia **il momento in cui si può affermare che abbia avuto luogo un pagamento**, ossia un effettivo **spostamento patrimoniale**.

Si legge nella sentenza: “Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, **tales pagamento deve esistere ed essere ben individuabile**. (...) appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con **conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens)**; e lo si può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'articolo 2033 cod. civ. – quando difetti di una idonea causa giustificativa. (...).”

Sulla base di tale impostazione, dunque, diventano importanti la natura ed il funzionamento del **contratto di apertura di credito bancario**, che in conto corrente è regolata.

L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione sul rapporto di c/c, da parte della banca, di una **somma di denaro** che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può **ripristinare in tutto o in parte la disponibilità** eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, in presenza di un'apertura di credito, il correntista effettua **prelevamenti** e non si avvale della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a **restituire** alla banca il denaro in concreto utilizzato.

Qualora, invece, **durante lo svolgimento del rapporto** il correntista effettui non solo prelevamenti ma anche **versamenti**, questi ultimi, se considerati “**pagamenti**”, potranno formare **oggetto di ripetizione** (ove risultino indebiti).

I versamenti possono essere considerati pagamenti quando hanno lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Questo accadrà qualora si tratti di **versamenti eseguiti su un conto in passivo** (o, come in simili situazioni si preferisce dire, “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un **passivo eccedente i limiti dell'apertura di credito**.

Qualora invece i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da **atti ripristinatori della provvista** della quale il correntista può ancora continuare a godere, **non possono essere considerati pagamenti** non rappresentando alcun spostamento patrimoniale a favore dell'Istituto di Credito.

Un versamento eseguito dal cliente su un conto affidato il cui **passivo** non abbia superato il limite dell'affidamento concesso con l'apertura di credito, **non ha lo scopo di soddisfare la pretesa della banca** di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non è scaduto né esigibile), bensì quello di **riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista**.

Non si può considerare, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.

La circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da **interessi illegittimamente computati** si traduce in **un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento**, ma non nel pagamento anticipato di interessi.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, **conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente**, la banca abbia esatto dal correntista la **restituzione del saldo finale**, nel computo del quale risultino compresi **interessi non dovuti** e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Covid-19: impatto sui prezzi di trasferimento

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sulla base delle indicazioni derivanti dalla **prassi operativa**, con l'espressione "transfer pricing" si identifica la **pratica adottata all'interno di un Gruppo di imprese**, attraverso la quale si realizza un **trasferimento di quote di reddito tra consociate** mediante **l'effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti**.

Tuttavia, le **politiche stabilite sui prezzi di trasferimento** possono anche essere finalizzate a sviluppare **politiche di Gruppo per fini di carattere strettamente economico**.

Talvolta, infatti, la **cessione di beni o servizi a valori più bassi rispetto a quelli normalmente applicati** tra imprese indipendenti può avvenire con la sola finalità di **penetrare il mercato estero** e consentire all'impresa estera di **conquistare nuove porzioni di mercato**, attraverso la **successiva vendita di prodotti a prezzi altamente competitivi** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III – parte V – capitolo 11 "Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievi internazionale", pag. 367).

In **materia di prezzi di trasferimento** esiste, come noto, un principio cardine conosciuto tra gli addetti ai lavori come "**principio di libera concorrenza**" (c.d. **arm's-length principle**).

Lo stesso è contenuto **nell'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione** e sancisce che quando due o più **imprese** tra loro **indipendenti** pongono in essere tra di loro **transazioni commerciali**, le relative **condizioni economiche e finanziarie** devono essere determinate dal **mercato**.

In buona sostanza, **quando due o più imprese consociate intrattengono rapporti commerciali**, i relativi **prezzi di trasferimento** non devono essere influenzati da **politiche di pianificazione fiscale**.

Di conseguenza, il **prezzo stabilito** nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra **imprese associate** deve tendenzialmente corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra **imprese indipendenti** per **transazioni identiche o similari** sul libero mercato.

In modo del tutto speculare, per **contrastare fenomeni di pianificazione fiscale internazionale** attuati con il **solo scopo di erodere base imponibile**, anche il legislatore nazionale ha **introdotto nel nostro ordinamento** specifiche disposizioni che consentono di **arginare travasi di utile**, attuati in ambito *transfer price*, con la sola finalità di **ottenere un indebito risparmio di imposta**.

A **livello domestico**, infatti, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) contiene le disposizioni in materia di *transfer price* prevedendo che: *“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

Sempre in **tema di prezzi di trasferimento**, occorre attentamente valutare il **pesante impatto** sulla *governance fiscale* delle multinazionali causato dal Covid-19 che, potenzialmente, può anche avere generato una **notevole contrazione delle vendite** conseguite dalle **singole imprese ad ampio respiro internazionale**, operanti nel **mercato italiano e estero**.

Gli **effetti del Covid-19 sui prezzi di trasferimento infragruppo** sono stati recentemente analizzati anche dall'Ocse, in un interessante **documento datato 18 dicembre 2020**, denominato **“Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic”**.

Importanti considerazioni vengono effettuate con particolare riferimento ai seguenti aspetti, che rivestono fondamentale importanza:

- **analisi di comparabilità**. *“comparability analysis”*;
- **modalità di allocazione delle perdite e dei costi specifici** derivanti dal Covid-19, c.d. *“allocation of losses and the allocation of Covid-19 specific costs”*;
- **interventi di assistenza governativa**. *“government assistance programmes”*;
- **accordi internazionali tra autorità fiscali e contribuenti**. *“Advance Pricing Arrangements (APAs)”*.

In ordine **all’analisi di comparabilità**, viene **confermato che la pandemia** può avere un **significativo impatto sui prezzi di trasferimento praticati tra imprese indipendenti**.

Si rende necessario anche rivalutare **l’attendibilità** dei dati storici raccolti nel tempo da parte **delle multinazionali** (in **periodi antecedenti al Covid-19**), nell’ambito dell’analisi di

comparabilità effettuata *illo tempore* dalle imprese per valutare la **congruità dei prezzi infragruppo**.

Di conseguenza si renderà necessario adottare, nell'ambito del **rapporto tra i contribuenti e le amministrazioni fiscali**, nuovi **approcci pratici** indispensabili per gestire le **asimmetrie informative** derivanti dalla pandemia e operare, simmetricamente, i **pertinenti “aggiustamenti di comparabilità”**.

Inoltre, durante la **pandemia Covid-19**, molti gruppi multinazionali hanno **subito perdite a causa**:

- di una **diminuzione della domanda**;
- dell'**incapacità di ottenere o fornire prodotti o servizi**;
- in seguito di **eventi eccezionali** che generano **costi operativi “non ricorrenti”**.

In merito, il citato documento diramato dall'Ocse fornisce importanti chiarimenti nella sezione denominata *“allocation of losses and the allocation of Covid-19 specific costs”*.

Il capitolo III è invece dedicato **all'ausilio delle autorità governative** nell'ambito di specifici interventi, in cui lo Stato eroga un **vantaggio economico diretto o indiretto ai contribuenti** quali, ad esempio, **sovvenzioni, sussidi, prestiti rimborsabili, detrazioni fiscali o indennità di investimento**.

Infine, nel capitolo IV, troviamo una specifica parte dedicata ai c.d. **“accordi internazionali tra autorità fiscali e contribuenti”** (c.d. *Advanced Pricing Agreement*), ossia quegli accordi stipulati tra le autorità fiscali e i contribuenti con i quali vengono stabilite, preventivamente, le **politiche di transfer price** infragruppo.

In merito, viene opportunamente sottolineato che uno dei vantaggi principali di un APA è quello di **fornire certezza fiscale ai contribuenti** e alle autorità governative, garantendo la possibilità di concordare il **trattamento tributario e la congruità delle transazioni internazionali nello scambio di beni o servizi**.

Questo aspetto genera una **maggiore certezza del diritto** e delle **procedure** in un tema così complesso come quello del *transfer price*.

IMPOSTE SUL REDDITO

Riporto delle perdite escluso per gli eredi

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli eredi non possono indicare in dichiarazione le **perdite di competenza del de cuius** derivanti da una **partecipazione in una società di persone**: lo ha chiarito la **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n.1216**, depositata ieri, **21 gennaio**.

Il caso riguarda gli **eredi di un socio di una s.n.c.**, i quali, dopo aver presentato la **dichiarazione di successione**, riportavano nella **dichiarazione dei redditi**, pro quota, **perdite fiscali per 217.005 euro, di competenza del de cuius**.

A seguito del **controllo automatizzato**, le perdite fiscali, utilizzate nelle diverse annualità successive, venivano **disconosciute dall'Agenzia delle entrate**, la quale sosteneva che **non esisteva alcuna previsione normativa** in forza della quale le **perdite** potevano essere **utilizzate dagli eredi**.

Nell'analizzare la questione, la **Corte di Cassazione** ha ritenuto necessario richiamare l'[articolo 2284 cod. civ.](#), in forza del quale, a seguito della **morte del socio**, i soci superstiti devono procedere alla **liquidazione della quota agli eredi**; in alternativa i soci superstiti possono **decidere di sciogliere la società o continuare la società con gli eredi del socio defunto**, sempre che questi vi consentano, mediante un accordo di continuazione. È proprio quest'ultima la strada percorsa dagli eredi nel caso oggetto di analisi.

Ad avviso della **Corte di Cassazione** gli **eredi** del socio, dunque, *“assumono esclusivamente la posizione di **creditori** e tale posizione rimane per essi **immutata anche nell'ipotesi in cui i soci superstiti decidessero, come nella specie, di stipulare un accordo di continuazione con gli eredi**; ciò in quanto il **contratto sociale stipulato con il socio de cuius è intuitus personae**”*.

Aderendo al consolidato orientamento la Corte di Cassazione ha ricordato che la **morte del socio** porta alla **cessazione della qualità di socio**, la quale **non si trasferisce agli eredi**; si determina, invece, una **trasformazione della quota nel corrispondente importo pecuniario**, cui diventa creditore l'erede e debitore la società (si rimanda, sul punto, alla precedente

Cassazione, n. 5809/2001).

Pertanto *“Sul presupposto che la quota di partecipazione sociale non sia suscettibile di un trasferimento per causa di morte, ne consegue che nel patrimonio ereditario del socio defunto non potrà, in nessun caso, esistere, con riferimento alla partecipazione di cui lo stesso in vita risultava titolare, una entità nei confronti della quale possa verificarsi quel meccanismo di sostituzione di un soggetto ad un altro, nella medesima posizione, e del quale, pertanto, si va a prendere il posto”*.

Alla luce delle argomentazioni appena esposte, dunque, deve ritenersi che, **alla morte del socio il vincolo sociale si estingua immediatamente e definitivamente**: agli eredi, invece, viene trasmesso soltanto il **valore economico della partecipazione**.

Anche nel caso in cui vi sia **accordo per la continuazione**, l'efficacia dell'adesione al contratto di società decorre soltanto dal momento in cui **l'accordo stesso viene stipulato**, senza alcuna forma di continuità: **l'erede, quindi, non diventa socio a seguito della successione, ma soltanto in forza del successivo atto tra vivi stipulato con i soci superstiti**, il quale **non ha efficacia retroattiva**.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, dunque, **gli eredi non potevano indicare nella loro dichiarazione, pro quota, le perdite di competenza del de cuius**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Il neofascismo ritorna, in Italia e in Europa.
In forme impareggiabili, inusitati, capaci
di sbalzi di genere di un camaleonte
da un caccia orso a un imponente grigio.

Neofascismo in grigio

Claudio Vercelli

Einaudi

Prezzo – 15,00

Pagine – 112

Obbligato per decenni ai margini del dibattito politico per il suo apparente anacronismo, il neofascismo, nelle sue diverse declinazioni storiche, ha invece riassunto oggi le vesti di uno scomodo convitato. Non è il ritorno a vecchie organizzazioni che si erano incaricate di raccogliere, in età repubblicana, il lascito mussoliniano. Men che meno degli spettri, mai del tutto dissoltisi, di quest'ultimo. Semmai assistiamo a una riformulazione culturale e antropologica della sua attualità in quanto sistema di rapporti e relazioni politiche per i tempi a venire. L'asticella non è rivolta al passato bensì al futuro. Se le società europee si trasformano dinanzi all'incalzare della globalizzazione, così come nella secca riconfigurazione della stratificazione sociale, il neofascismo del presente è in grigio: si propone come il soggetto che intende difendere la «differenza»: nazionale, etnica, in prospettiva razziale. Tanto più in età pandemica, nella crisi delle democrazie sociali.



Comunisti a modo nostro

Emanuele Macaluso, Claudio Petruccioli

Marsilio

Prezzo – 20,00

Pagine – 464

Apparentemente ormai conclusa, la vicenda politica del comunismo continua a generare dibattiti e polemiche ogni volta che si cerca di raccontare cosa ha realmente rappresentato quella galassia di uomini e donne eccezionali che fu il Pci. A cento anni dalla sua fondazione, Emanuele Macaluso e Claudio Petruccioli ne ripercorrono sviste e svolte epocali, ricordano le conquiste sociali di cui fu promotore e ipotizzano strade alternative che l'Italia avrebbe potuto imboccare per scongiurare il declino politico e culturale del Paese. Legati a riferimenti ed esperienze politiche diverse, Macaluso, militante già durante gli anni del regime fascista e dirigente di lungo corso, più volte deputato e senatore del Pci, e Petruccioli, che della segreteria del partito fu l'ultimo coordinatore, tentano così un bilancio tra due visioni spesso contrastanti dell'eredità politica del comunismo in Italia: quella che vede per la sinistra del Paese una cesura netta tra un prima e un dopo Pci, e quella per cui le diverse incarnazioni della sinistra post-comunista, pur nella crisi insanabile che i partiti e le istituzioni attraversano dalla fine della Prima repubblica, corrispondono alla naturale evoluzione di una certa idea dell'Italia e degli italiani. Sullo sfondo di questo fitto dialogo si susseguono cinquant'anni di avvenimenti, dal ritorno di Togliatti dalla Russia all'approvazione della Costituzione, dall'occupazione sovietica dell'Ungheria nel 1956 alla rottura mai risanata con i socialisti, passando per la breve ma cruciale stagione di Luigi Longo e gli anni di Berlinguer, il fallimento del compromesso storico e la fine del più ambizioso esperimento politico italiano del secolo scorso.



2030 d.C. – Come sarà il mondo fra dieci anni

Mauro F. Guillén

Prezzo – 24,00

Pagine – 352

C'era una volta un mondo in cui al mattino ci si alzava per andare al lavoro, alla sera si usciva a bere una birra con gli amici e quando si era vecchi si passava il tempo a guardare la televisione. Ripetitivo? Rassicurante? Comunque sia, il mondo di una volta presto non esisterà più. La realtà in cui viviamo sta mutando giorno dopo giorno: piccoli cambiamenti impercettibili, che a breve si trasformeranno in un capovolgimento radicale del nostro modo di stare al mondo. Quello che ci aspetta è un futuro in cui i robot lavoreranno nelle fabbriche, costruiranno le nostre case e si prenderanno cura dei malati e delle persone sole, mentre noi ci dedicheremo ai lavori creativi e, grazie a esoscheletri e protesi sofisticate, resteremo attivi anche in tarda età. Un futuro in cui megalopoli congestionate diventeranno serre e orti urbani e noi potremo viaggiare dalla Spagna alla Cina senza passaporto e senza soldi. Un futuro in cui mobili e altri oggetti d'uso saranno stampati in 3D e riciclati dopo l'utilizzo, mentre edifici e vestiti saranno realizzati in materiali intelligenti che si adatteranno all'ambiente cambiando forma e colore a seconda della stagione. 2030 d.C. è una guida dettagliata e immaginifica per prepararci al futuro senza paura: Mauro F. Guillén disegna la mappa con cui orientarci attraverso le sfide che ci attendono, descrivendo i cambiamenti più radicali del prossimo decennio, spiegando come anticipare le tendenze che diventeranno parte della nostra vita quotidiana e invitandoci a leggere le incertezze dell'avvenire come nuove possibilità.



Le api d'inverno

Norbert Scheuer

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 256

Germania, 1944. Egidius Arimond vive in una cittadina di minatori sulle sponde del fiume Urft, una regione con una vegetazione lussureggianti che le api sembrano amare molto, poiché ci vivono da milioni di anni. Ex insegnante, Egidius si guadagna da vivere come i suoi antenati prima di lui: alleva api e vende i prodotti del miele – candele di cera, vino e liquori – ai piccoli negozi della zona o nei mercati. Ogni mattina si alza alle cinque, beve un caffè d'orzo e poi si dedica alle arnie. Nel pomeriggio scende in città e si reca in biblioteca, dove controlla se è stato lasciato qualche messaggio per lui. Un'esistenza in apparenza monotona, segnata da rigide abitudini. In realtà, un'esistenza esposta al più grave dei pericoli. Egidius Arimond ha, infatti, un'attività segreta che, se scoperta, nella Germania del 1944, potrebbe costargli la vita: costruisce cassette cinte da arnie con colonie d'api particolarmente aggressive e, con quelle, organizza il trasporto di fuggitivi ebrei al confine con il Belgio. Per questo ritira ogni giorno in biblioteca comunicazioni in codice, infilate in volumi rilegati in cuoio che nessuno, per sua fortuna, si prende mai la briga di sfogliare. Non è soltanto per immacolata virtù che Egidius svolge la sua rischiosa attività: per ogni ebreo trasportato oltreconfine prende duecento marchi, che gli servono per comprare i farmaci antiepilettici di cui ha bisogno. Da quando c'è la guerra i farmaci sono molto difficili da reperire, soprattutto per uno come lui, un infermo e, perciò, un uomo considerato privo di valore, un inutile parassita nella follia che travolge la sua Nazione in guerra. Romanzo che ha raccolto l'unanime consenso di pubblico e di critica al suo apparire in Germania, *Le api d'inverno* è la struggente storia di un uomo che, lottando contro la sua malattia, lotta contro il morbo del nazismo che ha infettato la sua terra, seminando odio e distruzione.



Non c'è niente di male a essere felici

Linda Holmes

Sperling & Kupfer

Prezzo – 17,90

Pagine – 320

In una tranquilla cittadina costiera del Maine, una mattina come tante, Evvie Drake si alza, fa le valigie ed è pronta a lasciare il marito «perfetto». Prima di uscire, il telefono squilla: è l'ospedale. Quel giorno, Evvie inizia sì una nuova vita, ma da vedova, perché Tim è morto in un incidente stradale. Lacerata dal senso di colpa, e non dal dolore come tutti immaginano, la donna si barrica in casa per un anno. Anche il suo migliore amico, Andy, crede che sia il peso della perdita la causa di quell'isolamento e cerca un modo per aiutarla. La risposta si chiama Dean Tenney, suo conoscente d'infanzia dai tempi dei boy scout e grande star del baseball, ora in profonda crisi. Nonostante abbia provato ogni tipo di cura, Dean non riesce più a lanciare e, visto che a New York la situazione è diventata insostenibile con giornalisti e curiosi alle calcagna, decide di cogliere al volo l'offerta di Andy. Quando Dean si trasferisce nell'appartamento sul retro dell'abitazione di Evvie, i due fanno un accordo: non parlare mai dei reciproci problemi. Ma le regole, si sa, sono fatte per essere infrante e a volte, in modo inaspettato, un'amicizia può diventare qualcosa di speciale. Per poter andare avanti, Evvie e Dean dovranno fare i conti con le loro paure e i loro segreti; ma nei sentimenti, come nel baseball, c'è sempre una possibilità. Basta avere il coraggio di lasciarsi il passato alle spalle. Molto di più di una semplice storia d'amore, Non c'è niente di male a essere felici è un romanzo perfettamente in bilico tra profondità e leggerezza, ironia e sentimento. Una storia che racconta quanto sia difficile scollarci di dosso l'immagine che gli altri hanno di noi e celebra la forza di ricominciare anche quando la vita ha sconvolto tutti i nostri piani.